



**CONFINDUSTRIA EMILIA
AREA CENTRO**

Le imprese di Bologna,
Ferrara e Modena

AGEVOLAZIONI FISCALI 2022: GUIDA PER LE IMPRESE

A cura dell'Area Fisco e Diritto d'Impresa Nazionale e Internazionale

Aggiornata al 5 giugno 2022



Al fine di orientare le aziende associate nell'utilizzo delle agevolazioni fiscali ad oggi disponibili, l'Area Fisco e Diritto d'Impresa Nazionale e Internazionale ha elaborato una **guida** che riassume i principali crediti d'imposta destinati all'impresa. Nella parte finale è disponibile una tabella che riepiloga i **codici tributo** ad oggi disponibili per ciascuno dei crediti d'imposta che si andranno ad illustrare.

Agevolazioni per la formazione

Credito d'imposta formazione 4.0

Fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, è utilizzabile il credito d'imposta per le spese di formazione 4.0.

Possono beneficiare del credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Sono escluse dal beneficio solo le c.d. "imprese in difficoltà" e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

L'obiettivo è di sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.

A tal fine sono ammissibili i seguenti costi:

- le spese di personale (dipendente) relative ai formatori per le ore di formazione;
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, materiali e forniture, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione; non sono ammissibili le spese di alloggio, ad eccezione di quelle minime necessarie ai lavoratori con disabilità);
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione (in particolare le spese dei formatori esterni, ammesse anche in via prevalente ancorché non esclusiva);
- le spese di personale (dipendente) relative ai partecipanti alla formazione;
- le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore di formazione.

Resta esclusa dall'agevolazione la formazione ordinaria e periodica (es. salute e sicurezza sul lavoro, protezione ambientale, ecc.).

L'entità del credito di imposta spettante varia in base alla dimensione dell'impresa, secondo le aliquote e i limiti di spesa individuati nella tabella che segue.

Dimensione d'impresa	Aliquota credito	Lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati	Limite credito
<i>Piccola impresa</i>	70% o 40% * percentuale maggiorata se le attività formative sono erogate dai soggetti che verranno individuati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e se i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.	60%	300.000 €
<i>Media impresa</i>	50% o 35% * percentuale maggiorata se le attività formative sono erogate dai soggetti che verranno individuati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e se i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.	60%	250.000 €
<i>Grande impresa</i>	30%	60%	250.000 €

Si sottolinea che la misura del credito d'imposta è aumentata al 60%, fermi restando i limiti massimi annuali, per tutte le imprese nelle quali i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrano nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra-svantaggiati.



Per un maggior approfondimento si rinvia alla nostra comunicazione n. [97987/2022](#) e [98801/2022](#).

Credito d'imposta per promuovere l'inserimento di giovani neolaureati nel sistema produttivo

La legge di Bilancio 2021 ha previsto un credito d'imposta con l'obiettivo di sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo.

Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che effettuano

donazioni nell'anno 2021 o nel 2022 per sostenere iniziative formative.

Sono ammissibili al credito d'imposta le donazioni effettuate dai predetti soggetti nella forma di borse di studio, relative ad iniziative formative finalizzate, quali corsi di perfezionamento, corsi di aggiornamento, master di I livello, master di II livello e altri corsi formativi, deliberati dai competenti organi accademici di Ateneo, nell'ambito del Regolamento didattico di Ateneo e dei regolamenti di Ateneo dei singoli corsi di studio, ai quali sono riconosciuti n. 60 crediti formativi universitari, riconducibili alla sottocategoria ATECO 85.43 «Istruzione post universitaria; formazione manageriale, master post lauream, master executive».

Le iniziative formative focalizzate sullo sviluppo e sull'acquisizione di competenze manageriali devono essere promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche; tali iniziative, laddove erogate da Università pubbliche o private, devono garantire almeno 60 crediti formativi universitari o 60 European credit transfer system o un volume di lavoro di apprendimento pari a 1.500 ore. Nei casi in cui i percorsi formativi siano erogati da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche o private, devono essere in possesso degli accreditamenti ASFOR, EQUIS o AACSB e devono avere una durata complessiva non inferiore a 1.000 ore, di cui almeno 700 di formazione in aula, e comunque almeno il 30% di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per i percorsi formativi.

Il credito, riconosciuto fino all'importo massimo di **100.000 euro**, è differenziato in base alla dimensione del soggetto donante. In particolare, il credito è concesso nella misura:

- del 100% per le piccole e microimprese;
- del 90% per le medie imprese;
- dell'80% per le grandi imprese.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui è stata data comunicazione al beneficiario del riconoscimento del credito da parte del MIUR.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle condizioni e delle intensità massime di aiuto previste dai regolamenti comunitari.

Per un maggior approfondimento si rinvia alla nostra comunicazione n. [97987/2022](#).



Agevolazioni a supporto degli investimenti

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

La legge di Bilancio 2021 aveva introdotto nuovi crediti di imposta sugli investimenti in beni strumentali effettuati a partire dal 16 novembre 2020 e fino al 30 giugno 2023.

La legge di Bilancio 2022 ha poi prorogato e modificato, per i periodi d'imposta successivi al

2022, le agevolazioni in commento.

Le novità riguardano gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, con l'ulteriore estensione al 30 giugno 2026 con le regole consuete della prenotazione [ovvero a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione].

L'obiettivo è di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

Per un maggior approfondimento si rinvia alla nostra guida contenuta nella comunicazione n. [97913/2022](#).

Il c.d. Decreto Aiuti ha previsto che per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali Industria 4.0, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, la misura del credito d'imposta è elevata al 50%.

Nella versione originaria il credito d'imposta era riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo "annuale" di costi ammissibili pari a un milione di euro.

Per un maggior approfondimento si rinvia alla nostra comunicazione n. [98805/2022](#).

Credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica

La legge di Bilancio 2022 ha prorogato i crediti d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. Si tratta delle agevolazioni già introdotte dalle leggi di Bilancio 2020 e 2021.

Possono accedere ai crediti tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in una delle seguenti attività:

- ricerca e sviluppo;
- innovazione tecnologica;
- design e ideazione estetica;

indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del beneficio fiscale:

- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o in altre procedure concorsuali

[anche nel caso in cui i procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni siano ancora in corso];

- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

Per le imprese ammesse al beneficio, la fruizione dell'agevolazione è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Attività di ricerca e sviluppo

Per le attività di ricerca e sviluppo, il credito d'imposta è riconosciuto con le seguenti misure:

- per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 viene confermata la percentuale del 2021 e quindi il beneficio sarà pari al 20%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro;
- per i periodi d'imposta successivi, dal 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, sarà fruibile un credito d'imposta in misura pari al 10%, della relativa base di calcolo nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro.

Attività di innovazione tecnologica

Per le attività di innovazione tecnologica previste, il credito di imposta viene determinato nel seguente modo:

- fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, per un importo pari al 10% della base di calcolo (quindi nella stessa misura del 2021) assunta nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro;
- per i periodi d'imposta successivi, fino a quello in corso al 31 dicembre 2025 la misura dell'agevolazione viene ridotta al 5%, mentre la base di calcolo viene considerata sempre nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta viene riconosciuto:

- fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, nella misura del 2021, pari al 15%, della base di calcolo assunta nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro;
- per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10% con una base di calcolo massima annuale di 4 milioni di euro;
- per i periodi d'imposta successivi e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale della base di calcolo di 4 milioni di euro.


Attività di design e ideazione estetica

Il credito d'imposta viene determinato:

- fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, nella misura del 10% della base di calcolo assunta nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, in linea con il beneficio 2021;

- per i periodi d'imposta successivi e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5%, della base di calcolo assunta nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

I già menzionati crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24 in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.

 Per un maggior approfondimento si rinvia alla nostra guida contenuta nella comunicazione n. [98020/2022](#).

Credito d'imposta per investimenti pubblicitari

La legge di Bilancio 2021 ha prorogato il credito d'imposta per investimenti pubblicitari per gli anni 2021 e 2022.

Il credito d'imposta è riconosciuto:

- alle imprese, a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato;
- ai lavoratori autonomi, incluse le professioni regolamentate;
- agli enti non commerciali.

Il credito d'imposta è concesso nella misura unica del **50% del valore di tutti investimenti pubblicitari**, effettuati:

- sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, registrati presso il competente Tribunale, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione [ROC], e dotati del Direttore responsabile. Ammessi anche gli investimenti pubblicitari effettuati sui siti web delle agenzie di stampa purché la testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 47/1948, ovvero presso il ROC e sia dotata della figura del direttore responsabile;
- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione [ROC];
- sulle emittenti televisive nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

L'effettivo sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

L'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell'IVA se detraibile.

Le spese si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate; non rileva quindi il momento in cui viene emessa la fattura o viene effettuato il pagamento.

Per accedere all'agevolazione i soggetti interessati devono presentare:

- dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, la "**Comunicazione per l'accesso al credito d'impo-**

sta” contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;

- dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo, la “**Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**”, resa per confermare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, e potranno essere presentate direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario, oppure tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, ecc.).

Per un maggior approfondimento si rinvia alla nostra comunicazione n. [97873/2022](#).



Credito d’imposta sponsorizzazioni

Per gli investimenti pubblicitari effettuati a far data 1° luglio 2020 al 31 marzo 2022 è previsto un credito d’imposta con l’obiettivo di incentivare gli investimenti in campagne pubblicitarie (incluse le sponsorizzazioni) in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche. L’agevolazione può essere richiesta dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari in favore di:

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nelle discipline olimpiche;
- società sportive professionistiche operanti in discipline olimpiche;
- società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline olimpiche.

È stabilito che le società sportive professionistiche e le società ed associazioni sportive dilettantistiche certifichino di svolgere attività sportiva giovanile.

Sono ammissibili al credito d’imposta:

- le spese di pubblicità sostenute in forza di un contratto a prestazioni corrispettive, la cui causa va ricercata nell’obbligo della controparte di pubblicizzare (a fronte della percezione di un corrispettivo) il marchio e/o il prodotto dell’impresa al fine di stimolarne la domanda;
- le spese di sponsorizzazione sostenute in forza di un contratto a prestazioni corrispettive, ove lo sponsor si obbliga ad una prestazione in denaro nei confronti del soggetto sponsorizzato che, a sua volta, si impegna a pubblicizzare il prodotto, il marchio, i servizi, o comunque, l’attività produttiva dello sponsor.

Il credito d’imposta è pari al **50% degli investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni**.

Per un maggior approfondimento si rinvia alla nostra comunicazione n. [97686/2022](#).



Credito d'imposta quotazioni PMI

La legge di Bilancio 2022 ha prorogato, per tutto il 2022, il credito d'imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI.

Possono beneficiare dell'agevolazione le PMI, così definite:

- "piccola impresa" - un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- "media impresa" - un'impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi alle seguenti attività di consulenza:

- attività sostenute in vista dell'inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate [quali, tra gli altri, l'implementazione e l'adeguamento del sistema di controllo di gestione, l'assistenza dell'impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento];
- attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l'idoneità della società all'ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
- attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
- attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettive e nella conseguente preparazione di un report [due diligence finanziaria inclusa];
- attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche;
- attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione [quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell'offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell'impresa];
- attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l'investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

Le spese possono consistere in un importo previamente pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionato al successo dell'operazione di quotazione.

Sono ammessi i costi direttamente connessi allo svolgimento delle attività sopracitate e prestate da consulenti esterni purché siano servizi non continuativi o periodici e diversi dai costi di esercizio ordinari [come, ad esempio, quelli relativi alla consulenza fiscale, legale o alla pubblicità].

L'effettivo sostenimento dei costi e l'ammissibilità degli stessi dovranno risultare da apposita attestazione rilasciata:

- dal presidente del collegio sindacale;
- da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali;
- da un professionista iscritto nell'albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, il credito d'imposta può essere riconosciuto nella misura massima del **50% dei costi di consulenza sostenuti entro il 31 dicembre 2022 per la predetta finalità. L'importo massimo del credito è di 200.000 euro.**

I soggetti interessati all'ottenimento del credito d'imposta devono inoltrare un'apposita istanza al MISE, in via telematica, all'indirizzo PEC Dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 - codice tributo "6901" - da presentare tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione. Dovrà inoltre essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data della comunicazione della concessione e nelle dichiarazioni dei redditi per i periodi d'imposta successivi fino al completo utilizzo del credito stesso.

Il credito d'imposta in commento non è soggetto:

- al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro;
- al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000 euro.

In merito alla rilevanza fiscale, il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES, né della base imponibile IRAP, non rileva ai fini del calcolo del pro-rata generale di deducibilità e ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi.

Si ricorda che le domande relative ai costi sostenuti entro il **31 dicembre 2021** possono essere presentate fino al **31 marzo 2022** e devono essere inviate telematicamente all'indirizzo e-mail Dgpiipmi.div05@pec.mise.gov.it.

Entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione della richiesta, il ministero dello Sviluppo Economico, verificati requisiti e costi, determina sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare per ciascun anno e l'ammontare complessivo dei crediti richiesti, la percentuale massima del credito d'imposta e comunica alle PMI il riconoscimento o il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo effettivamente spettante.

Per un maggior approfondimento si rinvia alla nostra comunicazione n. [97857/2022](#).



Agevolazioni a supporto di specifici settori

Credito d'imposta IMU settore turismo

Il c.d. Decreto Ucraina ha introdotto un credito d'imposta per le imprese del comparto turismo.

Il credito di imposta è riconosciuto a favore delle imprese turistico-ricettive, imprese del comparto fieristico congressuale, terme e parchi tematici, che risultino proprietarie di immobili di categoria D/2 (alberghi e pensioni) presso i quali venga condotta l'attività di impresa e che abbiano subito una riduzione di fatturato nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 % rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019. Il credito di imposta è pari al 50% dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente nel modello F24, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP e non rileva ai fini del calcolo del pro-rata generale di deducibilità.

L'agevolazione è concessa nei limiti del Temporary Framework, previa presentazione all'Agenzia delle entrate di una autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti, con modalità e termini che saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.



Per un maggior approfondimento si rinvia alla nostra comunicazione n. [98145/2022](#).

Credito d'imposta per riqualificazione e miglioramento delle strutture ricettive

Il c.d. Decreto Agosto ha riconosciuto un credito d'imposta del 65% in favore delle strutture turistiche che hanno sostenuto, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 6 novembre 2021, spese per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture stesse.

Con Decreto del Ministro del turismo del 17 marzo 2022, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono state disciplinate le modalità applicative per l'attribuzione del credito d'imposta.

Da ultimo, con avviso pubblico del Ministero del turismo del 26 maggio 2022, sono stati stabiliti i termini e le modalità applicative per l'accesso alla piattaforma on-line che dovrà essere utilizzata per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta.

Possono accedere all'agevolazione le strutture ricettive, esistenti alla data del 1° gennaio 2012, così definite e in particolare le "strutture alberghiere", le strutture che svolgono attività agrituristica, gli stabilimenti termali e le strutture ricettive all'aria aperta.

L'agevolazione consiste in un credito di imposta, nella misura del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021 per gli interventi di:

- manutenzione straordinaria;
- restauro e di risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e della comunicazione;
- incremento dell'efficienza energetica;
- adozione di misure antisismiche;
- acquisto di mobili e componenti d'arredo con finalità di incremento dell'efficienza energetica;
- realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali;
- l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, per i soli stabilimenti termali.

Per ottenere l'agevolazione, le imprese interessate presentano al Ministero del turismo, esclusivamente per via telematica, utilizzando la piattaforma messa a disposizione (<https://www.ministeroturismo.gov.it/criteri-e-modalita/>), apposita domanda **dalle ore 12:00 del giorno 9 giugno 2022 alle ore 17:00 del giorno 13 giugno 2022**.

Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande, il Ministero comunica all'impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito d'imposta effettivamente spettante.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24, da trasmettere tramite i servizi telematici offerti dalla Agenzia delle entrate, non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES, né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del calcolo del pro-rata generale di deducibilità e ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi.

Per un maggior approfondimento si rinvia alla nostra comunicazione n. [98895/2022](#).



Credito d'imposta autotrasporto

Il decreto c.d. Decreto Energia ha introdotto due crediti d'imposta per il settore dell'autotrasporto.

Il primo credito, **nella misura del 15%**, è finalizzato **all'acquisto di AdBlue** per i mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti. Tale credito è riconosciuto alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi. Il limite di spesa massimo per l'anno 2022 è di 29,6 milioni di euro.

Il secondo credito d'imposta, **pari al 20% delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale** liquefatto, è riconosciuto alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto. Il limite di spesa è di 25 milioni di euro per l'anno 2022.

I già menzionati crediti, che soggiacciono alle norme europee in materia di aiuti di Stato, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione. Non si applicano i limiti di compensazione e non concorrono alla formazione della base imponibile IRES e IRAP. I crediti non rilevano ai fini

del calcolo del pro-rata generale di deducibilità e ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi.

Inoltre, i crediti sono cumulabili con altre agevolazioni sui medesimi costi, a condizione che tale cumulo non determini un superamento del costo sostenuto.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni in commento, con decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministro della Transizione Ecologica e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, verranno definiti i criteri e le modalità di attuazione.



Per un maggior approfondimento si rinvia alla nostra comunicazione n. [97972/2022](#).

Il c.d. Decreto Aiuti ha poi previsto un ulteriore credito d'imposta in favore delle imprese di autotrasporto aventi la sede legale o una stabile organizzazione in Italia.

Il credito d'imposta è pari al 28% del costo sostenuto tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 per l'acquisto di gasolio.

Per poter beneficiare del credito sono inoltre necessari ulteriori requisiti previsti dalla norma:

- il gasolio acquistato deve essere utilizzato dall'impresa di autotrasporto stessa;
- il gasolio deve servire ad alimentare veicoli di categoria euro 5 o superiore;
- i veicoli per i quali è stato acquistato il gasolio devono essere utilizzati per lo svolgimento dell'attività di autotrasporto;

La percentuale del 28% dovrà essere calcolata tenendo conto del costo sostenuto per l'acquisto di gasolio nel primo trimestre 2022 al netto dell'imposta sul valore aggiunto ed inoltre per il contribuente sarà necessario conservare le fatture comprovanti l'effettuazione dell'acquisto.

Il credito d'imposta sarà fruibile esclusivamente mediante compensazione in F24, utilizzando lo specifico codice tributo che dovrà essere individuato dall'Agenzia delle Entrate.

La norma specifica che all'agevolazione fiscale oggetto della presente circolare non è applicabile alcun limite sulle compensazioni.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, purché il beneficio fiscale dato dalla somma delle diverse agevolazioni non comporti il superamento di tali costi.



Per un maggior approfondimento si rinvia alla nostra comunicazione n. [98847/2022](#).

Credito d'imposta a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari

Dal 20 settembre al 20 ottobre 2022, le reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle strade del vino, potranno richiedere un credito d'imposta pari al 40% degli investimenti sostenuti nel 2021 per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

Il credito d'imposta è concesso, per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023, per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio

elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli organismi associativi di cui al presente periodo, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell'assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni. Il credito d'imposta ha un limite di 50.000 euro per le piccole e medie imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli e per le per le piccole e medie imprese agroalimentari, mentre per le grandi imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli è previsto un tetto pari a 25.000 euro.

Le spese ammesse al beneficio sono quelle per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale.

Tra le spese agevolabili rientrano anche quelle per attività e progetti legati all'incremento delle esportazioni, sostenute nell'ambito delle dotazioni tecnologiche e del software e dello sviluppo di database e sistemi di sicurezza.

Per fruire del bonus occorrerà comunicare alle Entrate, tramite i canali telematici dell'Agenzia, l'ammontare delle spese sostenute in ogni periodo d'imposta dal 2021 al 2023. La comunicazione va inviata dal 15 febbraio al 15 marzo dell'anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti. Per le spese realizzate nel 2021, la comunicazione andrà inviata dal 20 settembre al 20 ottobre 2022.

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'istanza un provvedimento delle Entrate renderà nota la percentuale di credito d'imposta spettante a ciascun soggetto richiedente, sulla base delle richieste ricevute e tenuto conto del limite di spesa di 5 milioni stabilito dalla legge.

Il credito d'imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento predetto. Per un maggior approfondimento si rinvia alla nostra comunicazione n. [98927/2022](#).



Credito d'imposta per le imprese a forte consumo di energia elettrica

Il Decreto Sostegni-ter ha introdotto un credito d'imposta a favore delle cosiddette "Imprese energivore".

A tali imprese verrà riconosciuto un credito se i costi della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Il credito, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, è pari **al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo**

trimestre 2022.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Non si applicano i limiti di compensazione.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile IRES e IRAP, non rileva ai fini del calcolo del pro-rata generale di deducibilità e ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi, a condizione che tale cumulo non determini un superamento del costo sostenuto.

Il credito in commento è poi stato prorogato dal c.d. Decreto Energia e ha previsto che i soggetti beneficiari sono coloro che nel primo trimestre di quest'anno hanno subito un incremento del costo per kWh, al netto di imposte ed eventuali sussidi, superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019. Il sostegno è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, pari al **20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.**

Unica differenza rispetto alla precedente disciplina è che il credito d'imposta spetta anche per i costi relativi all'energia prodotta dalle stesse imprese e autoconsumata nel secondo trimestre; in tal caso, per l'incremento del costo per kWh si fa riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e impiegati per produrre l'energia, mentre il bonus è calcolato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia pari alla media del prezzo unico nazionale relativa al secondo trimestre 2022.

Successivamente, il c.d. Decreto Ucraina ha incrementato la predetta percentuale del credito riconosciuto alle imprese dal Decreto Energia, portandola dal 20% al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Per un maggior approfondimento si rinvia alle nostre comunicazioni n. [97810/2022](#), n. [97972/2022](#) e n. [98190/2022](#).

Credito d'imposta per imprese a forte consumo di gas

Il c.d. Decreto Energia ha previsto un contributo straordinario anche a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale.

Si considerano tali, quelle che operano in uno dei settori nell'allegato del Mite (allegato 1 al decreto Mite 21 dicembre 2021 n. 541) e hanno consumato, nel primo trimestre 2022, gas naturale per usi energetici in misura non inferiore al 25% del volume di gas pari ad 1 milione di kWh/anno, al netto dei consumi di gas impiegato in usi termoelettrici.

Il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, pari al 25% della spesa per l'acquisto di gas, consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici non termoelettrici; esso spetta se il prezzo medio di riferimento del periodo è aumentato di oltre il 30% rispetto al medesimo trimestre del 2019. Il credito inizialmente riconosciuto al 20% è stato aumentato

dal c.d. Decreto Aiuti.

Inoltre, viene previsto, sempre dal Decreto Aiuti, un credito d'imposta del 10% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Le caratteristiche dei crediti per le imprese gasivore sono le stesse di quello spettante alle imprese energivore, ovvero:

- il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
- non si applicano i limiti di compensazione;
- non concorre alla formazione della base imponibile IRES e IRAP;
- non rileva ai fini del calcolo del pro-rata generale di deducibilità e ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi;
- è cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi, a condizione che tale cumulo non determini un superamento del costo sostenuto.

Per un maggior approfondimento si rinvia alle nostre comunicazioni n. [97972/2022](#), n. [98190/2022](#) e n. [98779/2022](#).



Ulteriori crediti d'imposta per l'energia elettrica e il gas naturale

Credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW

Il c.d. Decreto Ucraina riconosce un credito di imposta a favore delle imprese diverse dalle imprese energivore.

Il credito interessa le aziende dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW; detto credito è determinato in misura pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto di energia elettrica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, a condizione che si sia registrato un incremento superiore al 30% del costo per kWh medio del primo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, rispetto al corrispondente prezzo medio nel primo trimestre 2019. Il credito inizialmente riconosciuto al 12% è stato aumentato dal c.d. Decreto Aiuti.

Credito d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale

Il c.d. Decreto Ucraina riconosce un credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare dell'anno 2022. Il credito inizialmente riconosciuto al 20% è stato aumentato al 25% dal c.d. Decreto Aiuti.

Tale credito d'imposta spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Entrambi i citati crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito e dell'IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili. I crediti sono inoltre cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Entrambi i crediti d'imposta sono utilizzabili, entro il 31 dicembre 2022, esclusivamente in compensazione nel modello F24, senza applicazione dei limiti alle compensazioni.

Per un maggior approfondimento si rinvia alle nostre comunicazioni n. [98153/2022](#) e n. [98779/2022](#).



Agevolazioni per il Sud e nelle ZES

Credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi per le imprese con strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno

Per tutto il 2022 sarà possibile usufruire di un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.

La misura consiste in un credito d'imposta commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 3 milioni di euro per le piccole imprese, a 10 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese.

L'intensità massima dell'aiuto è pari:

- al 45% per le piccole imprese, al 35% per le medie imprese, al 25% per le grandi imprese per le Regioni Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata, Sardegna e Molise;
- al 30% per le piccole imprese, al 20% per le medie imprese e al 10% per le grandi imprese, per le Regioni Abruzzo.

I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

L'agevolazione può essere utilizzata esclusivamente in compensazione con F24, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito in oggetto. È prevista la possibilità di cumulare il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno con il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.



Per un maggior approfondimento si rinvia alla nostra comunicazione n. [97980/2022](#).

Credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo per le imprese del Mezzogiorno

Con lo scopo di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese del Mezzogiorno, è stato previsto, per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per i periodi di imposta 2021 e 2022, una maggiorazione del credito di imposta rispetto alle ordinarie attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design ordinario.

In particolare, la misura del credito d'imposta è pari al:

- 25% per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è pari ad almeno 43 milioni di euro;
- 35% per le medie imprese che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
- 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Le spese agevolabili e le modalità di funzionamento del credito d'imposta sono quelle previste per il credito d'imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design ordinario.

Per un maggior approfondimento si rinvia alla nostra comunicazione n. [97980/2022](#).



Credito d'imposta e riduzione dell'aliquota IRES per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle ZES

Le nuove imprese, e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nelle c.d. ZES, possono usufruire di rilevanti agevolazioni.

Ciascuna ZES è istituita con D.P.C.M. da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno. Attualmente sono state istituite le seguenti ZES: ZES Abruzzo, ZES Calabria, ZES Campania, ZES Ionica Interregionale Puglia-Basilicata, ZES Adriatica Interregionale Puglia-Molise, ZES Sicilia Orientale, ZES Sicilia Occidentale, ZES Sardegna [in fase di completamento].

La documentazione che attiene all'istituzione di ciascuna ZES e i piani di sviluppo è disponibile sulla pagina dedicata del [MISE](#).

Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle ZES, l'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES è ridotta del 50%, con decorrenza dal periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i 6 periodi d'imposta successivi.

Per fruire di tale agevolazione le imprese beneficiarie, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione di quanto già fruito:

- devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno dieci anni;
- devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni;
- non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

L'agevolazione è riconosciuta in regime *de minimis*.

In aggiunta, si applicano alle ZES le disposizioni fiscali in tema di credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno previste dalla Legge di Bilancio 2016.

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta spettante nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, ovvero del 25% per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e del 10% per le grandi imprese situate in determinati comuni della regione Abruzzo. Tali percentuali possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti per le piccole imprese ovvero di 10 punti per quelle di medie dimensioni, arrivando alle percentuali già indicate in precedenza.

I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, tramite un modello (identico a quello da utilizzare per gli investimenti nel Mezzogiorno) che attualmente è attesa di aggiornamento.

Il credito di imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione con F24, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito in oggetto.

In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Infine, il credito d'imposta è esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti.



Per un maggior approfondimento si rinvia alla nostra comunicazione n. [97980/2022](#).

Credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud

Il Decreto Energia ha introdotto un credito di imposta per le aziende che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L'agevolazione è finalizzata ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. A tale scopo viene istituito un credito di imposta per gli investimenti effettuati fino al 30 novembre 2023 nella misura massima consentita dalla Commissione Europea. Il limite di spesa stanziato è di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Sono ammissibili all'agevolazione i costi degli investimenti supplementari necessari per con-

seguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive.

Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione, con riferimento ai costi ammissibili, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 senza l'applicazione dei limiti alle compensazioni.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile IRES e IRAP, non rileva ai fini del calcolo del pro-rata generale di deducibilità e ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Per un maggior approfondimento si rinvia alla nostra comunicazione n. [97980/2022](#).



Agevolazioni a supporto di specifici acquisti

Credito d'imposta sull'acquisto della carta

La legge di Bilancio 2022 ha previsto un credito d'imposta sull'acquisto della carta per gli anni 2022 e 2023, nella misura del 30% delle spese sostenute rispettivamente negli anni 2021 e 2022.

Il credito di imposta è destinato alle imprese editrici di quotidiani e periodici.

Sono ammesse all'agevolazione le spese sostenute, rispettivamente nell'anno 2021 e nell'anno 2022, per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, non rientranti tra i prodotti editoriali espressamente esclusi, e al netto della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.

Le suddette spese debbono risultare da certificazione rilasciata da soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Per un maggior approfondimento si rinvia alla nostra comunicazione n. [97552/2022](#).



Agevolazioni 2021 da richiedere nel 2022

Credito d'imposta per le imprese del settore tessile, moda e accessori 2021

Al fine di sostenere le imprese attive nell'industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria, il Decreto Rilancio ha previsto un credito d'imposta nella misura del **30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio.**

Per accedere al credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, occorre comunicare all'Agenzia delle Entrate tale "*incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino*", al fine di consentire l'individuazione, nei limiti delle risorse disponibili, della quota effettivamente fruibile del credito.

La comunicazione va inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni:

- dal **29 ottobre 2021** al **22 novembre 2021**, con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;
- dal **10 maggio 2022** al **10 giugno 2022**, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Per un maggior approfondimento si rinvia alla nostra comunicazione n. [97804/2022](#) e n. [98695/2022](#).



Credito d'imposta per le società benefit 2021

Le società c.d. benefit possono utilizzare un credito d'imposta per le spese di costituzione o trasformazione di società in società benefit.

Le società benefit sono quelle società che, nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di "beneficio comune" e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni o altri portatori di interesse [ovvero un singolo soggetto o un gruppo di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società, come potrebbero essere lavoratori, clienti, fornitori, creditori, finanziatori, P.A. e società civile].

Per beneficio comune deve intendersi il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più delle categorie sopra elencate. Tali finalità, oltre ad essere specificamente indicate nell'oggetto sociale, sono in concreto perseguite mediante una gestione che realizzi un sostanziale bilanciamento tra

l'interesse dei soci e quello dei soggetti sui quali l'attività sociale possa andare ad impattare. Le finalità di beneficio comune da indicare nell'oggetto sociale non necessariamente devono essere connesse al processo produttivo dell'impresa, potendo anche essere generiche [ad esempio, crescita del benessere di persone e comunità o conservazione e recupero di beni del patrimonio artistico e culturale].

Almeno al momento, non è per le società benefit alcun particolare vantaggio, a regime, in termini fiscali, contributivi o agevolativi.

L'unica agevolazione prevista appositamente per tali società è il credito d'imposta per le spese sostenute per la trasformazione o costituzione di società benefit.

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese, di qualunque dimensione, che alla data di presentazione dell'istanza:

- a. sono costituite, regolarmente iscritte e attive al registro delle imprese;
- b. hanno sostenuto spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit, a decorrere dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, fino al 31 dicembre 2021;
- c. svolgono un'attività economica in Italia, disponendo nel territorio di una sede principale o secondaria;
- d. si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- e. non rientrano tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva.

Si tratta di un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione in F24, **pari al 50% delle spese sostenute entro tutto il 2021, per l'importo massimo di 10.000 euro.**

Sono comprese le spese notarili e di iscrizione nel registro delle imprese, le spese inerenti all'assistenza professionale e la consulenza destinate direttamente alle operazioni di costituzione o trasformazione.

Non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L'imposta sul valore aggiunto è ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

Per fruire dell'agevolazione, i soggetti in possesso dei requisiti previsti presentano al Ministero un'apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica che sarà resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero. Ciascun soggetto beneficiario potrà presentare una sola istanza di accesso dalle ore 12.00 del 19 maggio 2022 alle ore 12.00 del 15 giugno 2022.

Per un maggior approfondimento si rinvia alla nostra comunicazione n. [97601/2022](#) e n. [98745/2022](#).

Super Ace 2021

Il Decreto Sostegni-bis ha introdotto la cosiddetta “Super Ace” con la finalità di incentivare il rafforzamento patrimoniale delle imprese. Rispetto all’Ace ordinaria, per gli incrementi rilevati nel 2021 viene previsto un **coefficiente di remunerazione potenziato del 15%** (rispetto a quello ordinario dell’1,3%), con un tetto massimo di 5 milioni di euro di incrementi agevolabili. Possono beneficiare dell’agevolazione tutti i soggetti IRES e IRPEF (in contabilità ordinaria). La Super Ace spetta solo con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2020, ovvero per il 2021 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare.

La base di calcolo su cui applicare il nuovo coefficiente è rappresentata, per il solo periodo agevolato del 2021, dalla *“variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo di imposta precedente”*. Di conseguenza, per i soggetti con periodo di imposta corrispondente all’anno solare la base di calcolo sarà data dalla differenza tra la base Ace al 31/12/2021 e la base Ace al 31/12/2020.

Gli incrementi rilevanti sono gli stessi già previsti per l’Ace ordinaria, ovvero:

- conferimenti in denaro effettuati soci;
- rinunce ai crediti per finanziamenti da parte dei soci;
- accantonamenti di utili a riserve disponibili.

In deroga a quanto previsto per l’Ace ordinaria, agli incrementi 2021 non si dovrà applicare il criterio del *pro rata temporis* e, quindi, essi avranno rilevanza per il loro intero ammontare indipendentemente dal giorno in cui si realizza l’incremento.

Gli incrementi del capitale proprio rilevano ai fini della Super Ace per un ammontare massimo di **5 milioni di euro**, indipendentemente dal patrimonio netto risultante dal bilancio. L’eccedenza rispetto al limite di 5 milioni di euro sarà agevolabile con le regole ordinarie, con coefficiente di remunerazione dell’1,3%.

L’agevolazione fiscale può essere fruita secondo due diverse modalità:

- sotto forma di reddito detassato che va a ridurre la base imponibile IRES/IRPEF, secondo le regole previste per l’Ace ordinaria;
- sotto forma di credito di imposta, applicato al rendimento nozionale del 2021 le aliquote IRES/IRPEF vigenti per il 2020.

Nel primo caso il reddito detassato è calcolato applicando alla base di calcolo il coefficiente di rendimento del 15%.

Nel secondo caso il beneficio sarà calcolato applicando al rendimento nozionale le aliquote di imposta IRES/IRPEF in vigore nel periodo di imposta in corso al 31/12/2020.

Il meccanismo operativo è molto simile a quello già previsto per la trasformazione delle eccedenze di Ace ordinaria in credito di imposta da utilizzare a riduzione dei versamenti IRAP.

Il credito di imposta può essere:

- utilizzato in compensazione nel modello F24, senza applicare il limite generale annuo delle compensazioni e il limite previsto per i crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
- chiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi nella quale il credito di imposta andrà indicato;
- ceduto a terzi, previa comunicazione da effettuare attraverso la piattaforma disponibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate (in questo caso il cessionario utilizzerà il credito di imposta con le stesse modalità previste per il cedente, potendolo anche cedere a sua volta).

Per potere utilizzare la Super Ace sotto forma di credito di imposta sarà necessario presentare una comunicazione, con modalità esclusivamente telematiche, **dal 20/11/2021 e fino al termine ordinario per la presentazione dei redditi** relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2020 [quindi, 30/11/2022 per i soggetti solari].

Entro 30 giorni dalla data di presentazione delle singole comunicazioni Ace, l’Agenzia delle Entrate comunica agli istanti il riconoscimento o il diniego del credito d’imposta.

Il credito di imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, a partire dal giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’incremento (versamento del conferimento in denaro, rinuncia al credito da parte del socio, delibera di destinazione dell’utile a riserva).

Resta ferma la necessità di ottenere il preliminare riconoscimento della spettanza del credito da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il credito di imposta non concorre alla formazione della base imponibile IRES/IRPEF e IRAP e, inoltre, non rileva ai fini del rapporto per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi di reddito.

Per un maggior approfondimento si rinvia alla nostra comunicazione n. [96674/2021](#).



I codici tributo relativi ai principali crediti di imposta in uso

Credito d'imposta	Codice tributo	Denominazione	Comunicazioni Confindustria Emilia Area Centro (n. protocollo)
Formazione 4.0	6897	Credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal piano nazionale industria 4.0-art. 1, commi da 46 a 56 della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81 della legge n. 145/2018	97722/2022, 98801/2022
Promozione dell'inserimento di giovani neolaureati nel sistema produttivo	Non ancora disponibile		97987/2022
Investimenti in beni strumentali materiali 4.0	6936	Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all' allegato a alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020	97913/2022
Investimenti in beni strumentali immateriali 4.0	6937	Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all' allegato b alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020	97913/2022, 98805/2022
Investimenti in beni strumentali ordinari	6935	Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati a e b alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020	97913/2022
Ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica	6938	Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019	98020/2022
Investimenti pubblicitari	6900	Credito d'imposta - investimenti pubblicitari incrementali stampa quotidiana e periodica anche on-line, emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali - articolo 57-bis, comma 1, decreto-legge 24 Aprile 2017, n. 50, e successive modifiche	97873/2022, 98113/2022, 98301/2022
Sponsorizzazioni	6954	Credito d'imposta sponsorizzazioni sportive - articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104	97686/2022, 98660/2022
Quotazioni PMI	6901	Credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle pmi - articolo 1, comma 89, della legge 27 Dicembre 2017, n. 205 - d.m. 23 Aprile 2018	97857/2022
Settore turismo	Non ancora disponibile		97730/2022
IMU settore turismo	Non ancora disponibile		98145/2022

Credito d'imposta	Codice tributo	Denominazione	Comunicazioni Confindustria Emilia Area Centro [n. protocollo]
Riqualificazione e miglioramento delle strutture ricettive	Non ancora disponibile		98895/2022
Agenzie di viaggio e tour operator	Non ancora disponibile		97730/2022
Autotrasporto	Non ancora disponibile		97972/2022
Reti di imprese agricole e agroalimentari	Non ancora disponibile		98927/2022
Imprese a forte consumo di energia elettrica I° trimestre	6960	Credito d'imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) - art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4	97810/2022, 97972/2022, 98190/2022, 98457/2022, 98473/2022
Imprese a forte consumo di energia elettrica II° trimestre	6961	Credito d'imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) - art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17	97810/2022, 97972/2022, 98190/2022, 98457/2022, 98473/2022
Imprese a forte consumo di gas I° trimestre	6966	Credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) - art. 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4	98457/2022, 98779/2022
Imprese a forte consumo di gas II° trimestre	6962	Credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) - art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17	97972/2022, 98190/2022, 98457/2022, 98473/2022, 98779/2022
Imprese non energivore per l'acquisto energia elettrica	6963	Credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) - art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21	98153/2022, 98457/2022, 98473/2022, 98779/2022
Imprese non gasivore per l'acquisto di gas naturale	6964	Credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) - art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21	98153/2022, 98457/2022, 98473/2022, 98779/2022
Acquisizione di beni strumentali nuovi per le imprese con strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno	6869	Credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno articolo 1, commi 98- 108-legge 28 Dicembre 2015 - n.208	97980/2022
Investimenti in attività di ricerca e sviluppo per le imprese del Mezzogiorno	6939	Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo - Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020	97980/2022
Nuove iniziative economiche nelle ZES	6906	Credito d'imposta investimenti zes - art.5,c.2, d.l. 20 Giugno 2017, n. 91	97980/2022
Efficienza energetica nelle regioni del Sud	Non ancora disponibile		97980/2022

Credito d'imposta	Codice tributo	Denominazione	Comunicazioni Confindustria Emilia Area Centro [n. protocollo]
Acquisto della carta	6974	Credito d'imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite - art. 188 del decreto-legge 19 Maggio 2020, n. 34	97552/2022, 98533/2022
Imprese del settore tessile, moda e accessori 2021	6953	Credito d'imposta tessile, moda e accessori articolo 48-bis del decreto-legge 19 Maggio 2020, n. 34	97804/2022, 98695/2022, 98918/2022
Società benefit 2021	Non ancora disponibile		97601/2022
Acquisto di materiali di recupero	Non ancora disponibile		97795/2022
Super Ace 2021	6955	Credito d'imposta ACE articolo 19, comma 3, del decreto-legge 25 Maggio 2021, n. 73	96674/2021
Credito d'imposta per il pagamento del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari	6973	Credito d'imposta impianti pubblicitari - articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73	98113/2022
Bonus acqua	6975	Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile - articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178	95900/2021, 98365/2022

Aggiornato al 5 giugno 2022